

# Antiriciclaggio e sistema finanziario

## Evoluzione e nuove sfide



**Micaela Pizolli**

Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale  
 Studente in Big Data Analytics e Machine Learning, SUPSI

Il riciclaggio di denaro, uno dei pilastri grazie ai quali prosperano l'economia sommersa e il crimine organizzato, consiste in un insieme di operazioni messe in atto per far in modo che capitali di natura illegale giungano ad avere un'apparenza lecita. Le sue dimensioni sono in continua crescita, sia per quanto riguarda il numero di casi, sia per gli importi che i criminali tentano di riqualificare. Il danno, oltre al crimine dal quale il denaro sporco ha origine, ha luogo anche al momento della re-immissione dei suoi proventi nel ciclo economico. A livello internazionale esistono diverse organizzazioni che operano per contrastare questo reato. La principale è il GAFI, organismo intergovernativo il cui obiettivo è la definizione di standard a livello globale nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Infatti, sebbene ogni Paese sia organizzato in modo differente, vi sono degli elementi costanti come la presenza, in ogni Paese, di una Financial Intelligence Unit. In Svizzera questo compito è ricoperto da MROS, che si occupa di filtrare le segnalazioni di sospetto inoltrate dagli intermediari finanziari e di indirizzarle alle autorità di perseguimento penale. Nonostante la regolamentazione antiriciclaggio molto sviluppata ed articolata, esistono ancora numerosi interventi da effettuare, soprattutto in ambito digitale, che potrebbero migliorare l'efficacia e l'efficienza del contrasto al riciclaggio.

<b>I. Il riciclaggio di denaro.....</b>	<b>94</b>
A. Le fasi del processo del riciclaggio di denaro .....	94
1. Fase di introduzione nel mercato (placement) .....	94
2. Fase della stratificazione (layering) .....	94
3. Fase dell'integrazione (integration) .....	94
B. Lotta al riciclaggio di denaro .....	94
1. Conseguenze economiche .....	94
2. Conseguenze istituzionali .....	94
3. Conseguenze sociali .....	94
4. Sistema finanziario.....	95
5. Efficacia del sistema giudiziario .....	95
<b>II. Apparato di lotta al riciclaggio .....</b>	<b>95</b>
A. Apparato di lotta al riciclaggio a livello internazionale ..	95
1. Accordi e convenzioni internazionali.....	95

2. Organismi internazionali.....	95
3. GAFI (o Financial Action Task Force) .....	96
a. Raccomandazioni GAFI .....	96
b. Emanazioni regionali del GAFI .....	96
c. High-risk and non-cooperative jurisdictions.....	96
d. Mutual Evaluation Report.....	96
e. Mutual evaluation della Svizzera da parte del GAFI.....	96
B. Apparato di lotta al riciclaggio a livello svizzero .....	97
1. CP .....	97
2. Giurisprudenza dell'art. 305 <sup>bis</sup> CP.....	97
a. Bene giuridico tutelato .....	97
b. Elementi oggettivi e soggettivi.....	98
3. LRD .....	98
4. Legge federale concernente l'attuazione delle.....	98
Raccomandazioni GAFI.....	98
5. ORD-FINMA .....	98
6. ORD.....	98
7. CDB .....	98
8. MROS.....	99
a. Segnalazione di operazioni sospette .....	99
b. Numero di segnalazioni .....	99
c. Diritto di comunicare e dovere di comunicare.....	99
d. Elementi che suscitano sospetto .....	100
e. Strumenti utilizzati da MROS.....	100
f. Collaborazione con autorità svizzere ed estere .....	100
g. Collaborazione con banche e altri intermediari	
finanziari .....	101
<b>III. Perimetro della lotta al riciclaggio .....</b>	<b>101</b>
A. Settori regolamentati.....	101
B. Settori osservati.....	101
C. Settori trascurati.....	101
1. Metodi nel mondo virtuale .....	101
2. Criptovalute e blockchain.....	102
<b>IV. Ampliamento della lotta al riciclaggio.....</b>	<b>102</b>

### I. Il riciclaggio di denaro

Chi commette un crimine per un ritorno economico, non solo spera di schivare la condanna per il crimine commesso, ma

desidera anche godere dei frutti del proprio illecito. I meno accorti spendono immediatamente quanto ricavato, senza prestare troppa attenzione ai possibili sospetti che questo comportamento potrebbe suscitare. I più disciplinati rimandano invece l'utilizzo del denaro, con l'intento di riuscire a dare, nel frattempo, una parvenza lecita ai valori patrimoniali di provenienza criminosa[1]. Quest'ultimo comportamento corrisponde a ciò che viene definito riciclaggio di denaro che consiste, appunto, nel rendere apparentemente legali proventi derivanti da un'azione illecita.

### A. Le fasi del processo del riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso, che non avviene sempre con le stesse modalità. Queste cambiano infatti a dipendenza del Paese in cui il riciclaggio viene svolto, dal soggetto che lo mette in atto e, in ogni caso, evolvono nel tempo. È improbabile che l'atto del riciclaggio si riduca ad una singola operazione, ma è piuttosto un procedimento che include una serie di passaggi, anche complessi. Nella dottrina è consuetudine suddividere il processo del riciclaggio di denaro in tre fasi[2].

#### 1. Fase di introduzione nel mercato (placement)

In questa prima fase del riciclaggio di denaro, detta anche piazzamento, i proventi del reato preliminare vengono immessi nei mercati attraverso il sistema finanziario o acquistando beni patrimoniali liquidabili a breve termine come gioielli, opere d'arte, ecc. Questa è la fase più critica, in cui il criminale può effettivamente mescolare i fondi di natura illecita a quelli leciti, conferendogli così una parvenza legale.

#### 2. Fase della stratificazione (layering)

Nella seconda fase si compiono una serie di operazioni finanziarie o commerciali, con l'obiettivo di rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita del denaro. Questa è in effetti la fase di "lavaggio" vera e propria, dove si cerca di far perdere la possibilità di ricostruire il "paper trail"[3]. Le operazioni effettuate sono spesso complesse e vengono messe in atto avvalendosi anche di banche o di società *offshore*, sovente con sede in paradisi fiscali o regimi di favore[4].

#### 3. Fase dell'integrazione (integration)

Sebbene sia teoricamente possibile continuare a spostare il denaro a tempo indeterminato, il costo opportunità[5] farà propendere il criminale verso un suo reinvestimento. In quest'ultima fase, l'integrazione, si provvede a introdurre i capitali nel ciclo economico legale, tramite acquisto di beni (fondi, metalli preziosi, ecc.), di partecipazioni societarie o di altri investimenti[6].

[1] MICHAEL LEVI/PETER REUTER, Money Laundering, in: *Crime and Justice*, vol. 34, n. 1, 2006, pp. 289-375, p. 289.

[2] GAFI, What is Money Laundering?, in: <http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/> (consultato il 02.01.2018).

[3] Traccia documentale che permette di risalire all'origine di una data somma di denaro.

[4] MASSIMO LEMBO/ANTONIO SCIALOJA, Antiriciclaggio: guida normativa e adempimenti obbligatori, Maggioli Editore 2014, pp. 34-36.

[5] Alternativa a cui si deve rinunciare quando si effettua una scelta economica.

[6] Cfr. <http://www.swissbanking.org/de/themen/aktuell/geldwaescherei-bekaempfung> (consultato il 03.01.2018).

### B. Lotta al riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro può avere conseguenze a diversi livelli: economico, istituzionale e sociale. Distorce infatti le decisioni economiche, diminuisce il potere dei governi sulle politiche pubbliche ed espone i cittadini alle attività criminali[7].

#### 1. Conseguenze economiche

Oltre al danno provocato dal crimine dal quale il denaro sporco ha origine, si ha un ulteriore effetto negativo anche al momento della reintroduzione dei suoi proventi nel ciclo economico, ovvero nella fase di integrazione.

A livello microeconomico vengono alterate le condizioni di concorrenza fra aziende, il meccanismo di segnalazione dei prezzi e l'efficienza dell'allocazione delle risorse. L'impresa finanziata da proventi criminali ottiene infatti il vantaggio competitivo di poter disporre di una fonte di denaro a basso costo[8].

A livello macroeconomico, il riciclaggio di denaro può potenzialmente arrivare ad intaccare anche i tassi d'interesse e i tassi di cambio fra valute. Questo poiché i riciclatori sono più propensi ad investire i propri averi in soluzioni che rendano il denaro difficilmente rintracciabile, piuttosto che ad avere un rapporto rischio-rendimento adeguato. Ciò crea una distorsione dei prezzi del denaro e, di conseguenza, altera la domanda di moneta e aumenta la volatilità dei flussi di capitale a livello internazionale[9].

#### 2. Conseguenze istituzionali

Il riciclaggio di denaro diminuisce gli introiti fiscali dello Stato, che di conseguenza disporrà di meno risorse per investimenti e gestione corrente e danneggia indirettamente coloro che pagano correttamente le imposte. Il denaro riciclato, usato per finanziare ulteriori attività criminali e corrompere pubblici ufficiali, indebolisce il controllo dei governi sulla politica. A un livello più elevato questo può minare la reputazione di una nazione, attirare ulteriori attività criminali e diminuire le possibilità di sviluppo e di crescita economica di un Paese.

#### 3. Conseguenze sociali

Poiché il riciclaggio di denaro permette ai criminali di espandere le loro attività, ne conseguono maggiori spese per combattere il crimine, per la sicurezza, per il benessere sociale, ecc. I cittadini sono inoltre esposti a maggiori rischi di cader vittima di atti criminali e, se la corruzione arriva a livelli limite, vi è anche l'eventualità che le organizzazioni criminali operanti nel Paese subentrino al legittimo governo[10].

[7] JOHN MCDOWELL/GARY NOVIS, Consequences of money laundering and financial crime, in: *Economic Perspectives*, vol. 6, issue 2, 2001.

[8] COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, in: <http://bit.ly/2jvHrqr> (consultato il 02.01.2018).

[9] MCDOWELL/NOVIS (nota 7), pp. 7-8.

[10] Cfr. nota 9.

**4. Sistema finanziario**

Il riciclaggio di denaro minaccia inoltre direttamente il sistema finanziario[11], vitale per il buon funzionamento del sistema economico. Infatti esso svolge tre importanti funzioni:

- intermediazione finanziaria indiretta (o bancaria);
- intermediazione finanziaria diretta;
- intermediazione monetaria.

Queste sono indispensabili all'economia, poiché il sistema finanziario è centrale nel circuito economico e permette gli scambi (flussi di informazioni e risorse) fra i diversi soggetti che operano al suo interno: consumatori (mercato del lavoro); produttori (mercato di beni e servizi); Stato.

**5. Efficacia del sistema giudiziario**

Il riciclaggio di denaro è inoltre il punto debole delle attività criminali: spesso indagini sul riciclaggio conducono a "smascherare", tramite la traccia lasciata dalle transazioni finanziarie, i crimini a monte, permettendo così di smantellare organizzazioni criminali complesse, altrimenti difficilmente individuabili. In aggiunta, privando il criminale del provento del suo reato, gli si impedisce di proseguire con le sue attività illecite[12].

**II. Apparato di lotta al riciclaggio**

Dati i danni economici, sociali ed istituzionali che il riciclaggio di denaro provoca e la sua minaccia alla stabilità del sistema finanziario, è fondamentale contrastare questo fenomeno ed evitare che diventi una pratica ordinaria. In questo senso è indispensabile un sistema di lotta al riciclaggio efficace e efficiente, sia a livello internazionale che nazionale.

**A. Apparato di lotta al riciclaggio a livello internazionale**

A livello internazionale l'apparato di lotta al riciclaggio è composto da una molteplicità di attori che si suddividono fra organismi, governativi e non, e accordi fra Stati.

[11] Composto da mercati finanziari (mercato monetario, obbligazionario, azionario, ecc.) e intermediari finanziari (istituti bancari, investitori istituzionali, ecc.).

[12] Cfr. nota 2.

**1. Accordi e convenzioni internazionali**

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, sono da menzionare:

**Tabella 1:** Accordi internazionali

Anno, luogo	Trattato	Organismo	Note
1988, Vienna	Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)	Primo importante atto internazionale in materia di riciclaggio giuridicamente vincolante
1990, Strasburgo	Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato	Consiglio d'Europa	Armonizzazione della procedura penale in materia di reato di riciclaggio
2005, Varsavia	Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo	Consiglio d'Europa	Estensione della precedente convenzione (Strasburgo) alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo

**2. Organismi internazionali**

Gli organismi internazionali, coinvolti in misura marginale o esclusivamente dedicati alla lotta al riciclaggio di denaro, sono numerosi. I loro compiti vanno dall'emanazione di regole e il monitoraggio delle stesse, all'esecuzione di studi e statistiche sul fenomeno del riciclaggio di denaro. Le principali istituzioni sono:

- Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale (FMI): collaborano con il GAFI per quanto riguarda la valutazione dei sistemi antiriciclaggio (*Anti-Money Laundering*; AML) dei Paesi;
- *Transparency International*: organizzazione internazionale che si occupa principalmente di redigere, ogni anno, l'indice di percezione della corruzione per ogni Paese;
- Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC): ha lo scopo di coordinare una risposta globale ai problemi di traffico illegale di droghe, abuso di stupefacenti e prevenzione della criminalità;
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: organizzazione internazionale il cui scopo è rafforzare la stabilità del sistema finanziario;
- Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI): organismo intergovernativo i cui obiettivi sono l'applicazione di *standard* e la promozione, a livello globale, di disposizioni di legge nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- Gruppo Egmont: *network* costituito volontariamente dalle *Financial Intelligence Unit* (FIU) di ogni Paese per favorire la collaborazione internazionale;

- Wolfsberg Group: associazione che comprende 13 istituti finanziari a livello globale, tra cui UBS e Credit Suisse, e che mira a sviluppare orientamenti quadro per la gestione dei rischi legati alla criminalità finanziaria da parte degli istituti bancari.

### 3. GAFI (o Financial Action Task Force)

Degli organismi citati il più rilevante, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione degli intermediari finanziari, è il GAFI, i cui compiti sono:

- emanazione di *standard* internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e promozione della loro applicazione;
- monitoraggio dei propri membri riguardo l'implementazione delle Raccomandazioni;
- approfondimento e studio delle tecniche di finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro e della loro evoluzione.

#### a. Raccomandazioni GAFI

La principale funzione del GAFI è la promozione di *standard* a livello globale per contrastare il riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo. Questo compito viene messo in atto tramite le cd. "Raccomandazioni GAFI", che costituiscono lo *standard* internazionale in materia AML e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).

Le prime Raccomandazioni sono state emanate nel 1990, in seguito riviste nel 1996, 2001, 2003 ed infine nel 2012.

#### b. Emanazioni regionali del GAFI

Le emanazioni regionali del GAFI, anche dette "*FATF Style Regional Bodies*" sono entità a livello regionale che si occupano, suddivise per area geografica, di monitorare l'applicazione delle Raccomandazioni GAFI da parte dei propri Stati membri<sup>[13]</sup>.


Vi è infine il *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures* (MONEYVAL), organo del Consiglio d'Europa che si occupa di valutare le misure AML e CFT delle autorità nazionali.

#### c. High-risk and non-cooperative jurisdictions

Nonostante le Raccomandazioni GAFI siano recepite in quasi tutto il mondo, vi sono ancora Paesi che risultano non collaborativi o ad alto rischio (stato al 2 gennaio 2018):

- *high-risk jurisdictions*: Paesi dove il sistema AML, sebbene implementato, presenta evidenti carenze. È il caso di Bosnia ed Erzegovina, Etiopia, Iraq, Sri Lanka, Siria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Vanuatu e Yemen (cfr. Figura 1, in arancione);
- *non-cooperative jurisdictions*: si tratta di Stati che non hanno implementato alcun provvedimento in materia AML. È il caso di Corea del Nord ed Iran (cfr. Figura 1, in rosso).

Figura 1: High-risk e non-cooperative jurisdictions<sup>[14]</sup>



#### d. Mutual Evaluation Report

I Paesi aderenti al GAFI vengono valutati periodicamente, tramite una *peer review*, per quanto riguarda l'applicazione delle Raccomandazioni. La valutazione è suddivisa in:

- conformità tecnica: valutazione della legislazione, della regolamentazione e delle altre misure in vigore nel Paese in analisi e della loro applicazione;
- esame dell'efficacia del dispositivo: valutazione del funzionamento effettivo dei sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Questa metodologia assicura l'oggettività, l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo, garantendo così la parità di trattamento a tutti i Paesi che vengono valutati. La valutazione prevede ulteriori tappe<sup>[15]</sup>:

- un *follow up* (o monitoraggio), tre anni dopo la valutazione, termine entro cui il Paese valutato è tenuto a correggere la maggior parte delle lacune riscontrate nella conformità tecnica;
- una valutazione del *follow up*, dopo cinque anni, delle principali lacune operative riscontrate.

#### e. Mutual evaluation della Svizzera da parte del GAFI

Nel 2005, il GAFI ha effettuato una valutazione del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In seguito a questa valutazione sono state introdotte nella legislazione della Confederazione diverse modifiche, in modo da rendere l'apparato AML svizzero conforme alle Raccomandazioni GAFI. In particolare è stata emanata un'apposita legge, la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria del 3 ottobre 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2009.

La Legge ha esteso l'ambito di contrasto della Legge sul riciclaggio di denaro anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha trasformato il contrabbando organizzato da delitto a crimine, di modo che questo risultasse fra i reati a monte del riciclaggio e, per quel che concerne più da vicino gli istituti finanziari ha:

<sup>[14]</sup> GAFI, High-risk and non-cooperative jurisdictions, in: <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk> (consultato il 02.01.2018).

<sup>[15]</sup> DIPARTIMENTO DEL TESORO, Attività del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), in: <http://bit.ly/2fCibFD> (consultato il 02.01.2018).

<sup>[13]</sup> GAFI, Find a country, in: <http://www.fatf-gafi.org/countries/> (consultato il 02.01.2018).

- esteso il perimetro degli obblighi di diligenza alla verifica delle persone giuridiche;
- introdotto l'obbligo di identificare oggetto e scopo della relazione;
- introdotto l'obbligo di comunicare anche in caso di interruzione delle trattative[16].

Nell'ottobre 2009 il GAFI, tramite il rapporto di monitoraggio, dà la sua valutazione della Svizzera rispetto ai provvedimenti adottati per conformarsi alle Raccomandazioni secondo le indicazioni date dal GAFI nel *Mutual Evaluation Report* (MER) del 2005. Il giudizio ottenuto è ampiamente conforme per quanto riguarda i correttivi intrapresi per le Raccomandazioni principali, ma non sufficiente per quanto fatto in relazione alle Raccomandazioni speciali sul terrorismo.

Successivamente alla revisione delle Raccomandazioni GAFI del febbraio 2012, la Svizzera ha adeguato nuovamente la propria legislazione affinché fosse conforme alle Raccomandazioni riviste, adottando la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, il cui iter legislativo è stato il seguente[17]:

- 13 dicembre 2013: Messaggio del Consiglio federale;
- 12 dicembre 2014: approvazione della Legge;
- 1° luglio 2015: entrata in vigore per le norme concernenti le persone giuridiche, modifica di alcuni articoli del Codice delle obbligazioni (RS 220), della Legge federale sugli investimenti collettivi (RS 951.31) e della Legge federale sui titoli contabili (RS 957.1);
- 1° gennaio 2016: entrata in vigore delle restanti norme[18].

La Svizzera è di nuovo stata valutata nel 2016 ed ha ottenuto, nel complesso, un buon giudizio[19]:

- conformità tecnica ampiamente o totalmente conforme, per trentuno delle quaranta Raccomandazioni;
- livello d'efficacia significativo in sette degli undici campi tematici analizzati.

Nonostante il GAFI non segnali gravi lacune che richiedano interventi immediati, ha stilato una lista di quarantotto misure, otto delle quali prioritarie, da mettere in atto di modo che la Svizzera migliori il proprio apparato AML. Le misure più urgenti sono[20]:

[16] MAURO MINI, *Manuale di diritto finanziario*, Vol. 1, Manno 2017, pp. 17-18.

[17] CANCELLERIA FEDERALE, *Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012*, Cronologia, in: <https://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2013/20132340.html> (consultato il 01.02.2018).

[18] CONSIGLIO FEDERALE, *Entrata in vigore della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012*, comunicato stampa del 29 aprile 2015, in: <http://bit.ly/2x86Gk9> (consultato il 01.02.2018).

[19] GAFI, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, Switzerland, Mutual Evaluation Report, December 2016*, in: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf> (consultato il 17.01.2018), p. 11.

[20] CONSIGLIO FEDERALE, *GAFI: la Svizzera ottiene buoni risultati in materia di*

- ulteriore abbassamento della soglia di "allarme" per le operazioni occasionali;
- assoggettamento alla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.0; LRD) di avvocati, notai e fiduciari, in relazione a determinate attività non finanziarie, come la consulenza in materia di costituzione di società sotto forma di persone giuridiche o di costrutti giuridici.

## B. Apparato di lotta al riciclaggio a livello svizzero

### 1. CP

Le prime norme di contrasto al riciclaggio di denaro entrano nel diritto federale della Confederazione Svizzera nel 1990, quando vengono introdotti nel Codice penale (RS 311; CP): l'art. 305<sup>bis</sup> sul riciclaggio di denaro e l'art. 305<sup>ter</sup> sulla carente diligenza in operazioni finanziarie.

Nel 1994, all'art. 305<sup>ter</sup> CP viene aggiunto il cpv. 2, che sancisce il diritto di comunicare per gli intermediari finanziari che hanno motivo di sospettare che i valori patrimoniali provengono da un crimine[21].

Nel 2016, ai reati presupposti al riciclaggio viene aggiunto il delitto fiscale qualificato e viene di conseguenza modificato il cpv. 1 dell'art. 305<sup>bis</sup> e aggiunto il cpv. 1<sup>bis</sup>.

### 2. Giurisprudenza dell'art. 305<sup>bis</sup> CP

L'art. 305<sup>bis</sup> CP è il perno attorno a cui è stato costruito tutto l'apparato normativo della lotta al riciclaggio in Svizzera[22]. Economicamente il riciclaggio di denaro è identificato con l'azione di reimmettere valori patrimoniali di provenienza illecita nel circuito economico legale, ovvero dare una parvenza lecita ai proventi ottenuti tramite un crimine. Per il diritto, il riciclaggio è invece un reato contro l'amministrazione della giustizia.

#### a. Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato – in questo caso l'amministrazione della giustizia – rappresenta il "criterio selettivo" per individuare i fatti vietati e i criteri per l'esatta delimitazione di una norma di legge, ovvero "espellere dal tipo legale i comportamenti inoffensivi"[23]. In quest'ottica il riciclaggio di denaro è punibile anche "laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo"[24].

Quando i valori patrimoniali riciclati derivano da reati contro l'individuo, la fattispecie di riciclaggio di denaro tutela anche gli interessi patrimoniali di coloro che sono stati danneggiati dall'antefatto criminoso ed è quindi possibile far valere eventuali pretese risarcitorie[25].

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comunicato stampa del 7 dicembre 2016.

[21] MINI (nota 16).

[22] MINI (nota 16).

[23] GIORGIO MARINUCCI/EMILIO DOLCINI, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Milano 2012, p. 205.

[24] DTF 127 IV 20; LARS SCHLICHTING, *Legge su riciclaggio di denaro*. Annotata e commentata, vol. IV, Zurigo 2011, p. 1.

[25] DTF 129 IV 322; SCHLICHTING (nota 24), p. 1.



### b. Elementi oggettivi e soggettivi

Secondo l'art. 305<sup>bis</sup> cpv. 1 CP:

*"[c]hiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria".*

Gli elementi costitutivi, oggettivi[26] e soggettivi[27] del reato di riciclaggio di denaro sono[28][29]:

- "chiunque" (elemento oggettivo): qualsiasi persona (anche l'autore stesso) può essere punita per riciclaggio di denaro, non solo gli intermediari finanziari;
- "atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine" (elemento oggettivo): sono compresi sia l'azione che l'omissione;
- "valori patrimoniali" (elemento oggettivo): non solo denaro ma anche cartevalori, pietre e metalli preziosi, beni mobili e immobili, ecc.;
- "sapendo o dovendo presumere" (elemento soggettivo): l'autore deve agire intenzionalmente o per dolo eventuale (DTF 119 IV 242);
- "provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato" (elemento oggettivo): sono crimini i reati per cui è comminata una pena massima di oltre tre anni[30]; sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'art. 186 della Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11; LIFD) e all'art. 59 cpv. 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID; frode fiscale) se le imposte sottratte ammontano a oltre CHF 300'000 per periodo fiscale[31].

Un'altra condizione da considerare è la *territorialità*: il riciclaggio di denaro è punibile anche se il reato a monte è stato commesso all'estero, a condizione che quest'ultimo sia punibile anche nel luogo del reato[32].

### 3. LRD

Nel 1998 entra in vigore la LRD, che "disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> del Codice penale, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260<sup>quinquies</sup> capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie"[33].

La LRD è una legge di diritto amministrativo, ritenuta indispensabile dal legislatore per disciplinare le disposizioni sulla vigilanza e le norme di comportamento delle persone che operano nel settore finanziario. In particolare sancisce gli obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari, ma istituisce anche le basi per:

[26] Elemento oggettivo: condotta, evento, rapporti di casualità.

[27] Elemento soggettivo: dolo, colpa, preterintenzione (quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto).

[28] MINI (nota 16).

[29] SCHLICHTING (nota 24), pp. 1-7.

[30] Art. 10 CP.

[31] Art. 305<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup> CP.

[32] DTF 2007 V 111.

[33] Art. 1 LRD.

- rintracciare e confiscare i valori patrimoniali illeciti e stabilire la traccia documentale[34];
- l'obbligo di segnalare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9);
- l'operatività di MROS (art. 23) e la sua collaborazione con altre autorità svizzere o estere (art. 29 ss.).

### 4. Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni GAFI

Sono due le leggi emanate con lo scopo di conformare la Svizzera alle Raccomandazioni GAFI:

- la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria del 3 ottobre 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2009;
- la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, del 12 dicembre 2014, entrata in vigore in due tappe, il 1° luglio 2015 e il 1° gennaio 2016.

### 5. ORD-FINMA

L'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.033.0; ORD-FINMA) del 3 giugno 2015, emanata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, definisce gli obblighi degli intermediari finanziari, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'identificazione della controparte e dell'avente diritto economico.

### 6. ORD

L'Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.01; ORD) dell'11 novembre 2015, emanata dal Consiglio federale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (in sostituzione della OAI[35] del 2009), disciplina invece i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario e gli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti[36].

### 7. CDB

La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) è emanata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) quale strumento di autoregolamentazione e sancisce, dal 1977, gli obblighi delle banche per quanto concerne l'identificazione dei clienti e degli aventi diritto economico, vietando inoltre l'assistenza attiva alla fuga dei capitali e all'evasione fiscale[37].

Oltre a riprendere le norme riguardanti il riciclaggio di denaro di CP, LRD e ORD-FINMA, la CDB assume carattere normativo anche per gli intermediari finanziari non affiliati all'ASB, laddove l'ORD-FINMA, all'art. 35, rimanda alla CDB per quanto

[34] SCHLICHTING (nota 24), p. 13.

[35] Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, RS 955.071 (abrogata).

[36] MINI (nota 16), p. 20.

[37] ASB, Lotta al riciclaggio di denaro, in: <http://bit.ly/2zncIQ9> (consultato il 01.02.2018).

riguarda la validità delle disposizioni sull'identificazione della controparte, dell'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali: "[l]e disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali della Convenzione del 1° giugno 2015 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) sono applicabili a banche e commercianti di valori mobiliari".

**8. MROS**

MROS, la FIU svizzera, deve la sua esistenza agli standard internazionali emanati dal GAFI in materia di lotta al riciclaggio di denaro, per la precisione alla Raccomandazione n. 29: "[i] Paesi devono istituire un'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) che funga da centro nazionale per la ricezione e l'analisi di: (a) segnalazioni di operazioni sospette; e (b) altre informazioni rilevanti relative a riciclaggio di denaro, ai reati-presupposto associati e al finanziamento del terrorismo, e per la diffusione degli esiti di tali analisi. L'Unità d'Informazione Finanziaria deve essere in grado di ottenere ulteriori informazioni dai soggetti segnalanti, e deve avere tempestivamente accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e delle forze dell'ordine necessarie per esercitare correttamente le proprie funzioni".

MROS fa parte dell'Ufficio federale di polizia e funge da filtro fra gli intermediari finanziari e le autorità di perseguimento penale: è l'Ufficio a cui giungono tutte le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo, di valori patrimoniali di illecita provenienza e di organizzazioni criminali[38].

Il compito principale di MROS è quello di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, analizzarle, effettuare gli ulteriori accertamenti necessari e, se è il caso, trasmettere il dossier alle autorità giudiziarie. Ulteriori compiti assegnati dal legislatore sono:

- l'assistenza alle autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro;
- la sensibilizzazione degli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro[39].

**a. Segnalazione di operazioni sospette**

Per segnalare a MROS il sospetto di riciclaggio, gli intermediari finanziari hanno due opzioni:

- il modulo "Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD", in caso di sospetto fondato;
- il modulo di "Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP", in caso di sospetto semplice.

I moduli, praticamente identici se si escludono l'intestazione e una delle opzioni selezionabili alla sezione "Motivi alla base della comunicazione o dei chiarimenti che hanno portato alla comunicazione", sono da inviare a MROS per posta o fax.

[38] <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html> (consultato il 01.02.2018).


[39] Art. 1 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23; OURD).

MROS sta attualmente testando un sistema informatico per l'inoltro delle comunicazioni di operazioni sospette da parte degli intermediari finanziari per via elettronica. Si tratta del software goAML, sistema di analisi fornito dall'ONU, apposto per le intelligence finanziarie, che permette di elaborare schemi, convertire files nel formato più conveniente, ecc.[40]. Con questo adeguamento si porrà inoltre rimedio ad uno degli appunti fatti dal GAFI nella valutazione della Svizzera del 2016, dove veniva appunto raccomandata l'implementazione di un sistema informatico per la gestione delle comunicazioni di operazioni sospette[41].

**b. Numero di segnalazioni**

Il numero delle comunicazioni inviate a MROS è in costante aumento (cfr. Figura 2), questo trend è in generale confermato anche per il 2017[42].


**Figura 2:** Comunicazioni di sospetto ricevute da MROS negli ultimi dieci anni[43]



**c. Diritto di comunicare e dovere di comunicare**

L'aumento delle segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicare ha a sua volta subito un trend incrementale ancora più marcato, in particolare a partire dal 2014 (cfr. Figura 3).

**Figura 3:** Confronto diritto/dovere di comunicare[44]



[40] Intervista a STILIANO ORDOLLI, Capo di MROS (Berna, 8 settembre 2017).

[41] GAFI (nota 19), p. 47.

[42] ORDOLLI (nota 40).

[43] UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA, Rapporto d'attività dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, aprile 2017, p. 9.


[44] UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA (nota 43).

Le segnalazioni inoltrate in virtù del diritto di comunicare non sono meno argomentate o danno atto a meno trasmissioni alle autorità di perseguimento penale. È una decisione di chi inoltra la segnalazione. A volte è difficile stabilire se un sospetto ricade in una categoria o nell'altra. L'unica cosa che cambia con il nuovo sistema (in vigore dal 1° gennaio 2016), fra l'obbligo e il diritto di comunicare, è il tempo d'analisi di venti giorni: per le comunicazioni effettuate in virtù del diritto di comunicare, MROS non ha questo limite entro cui prendere una decisione<sup>[45]</sup>.

### d. Elementi che suscitano sospetto

Nonostante l'evoluzione del *modus operandi* dei riciclatori di denaro, buona parte delle segnalazioni inoltrate a MROS dagli intermediari finanziari ha ancora origine da informazioni provenienti dall'esterno, in particolare da *mass media* e da informazioni di terzi (cfr. Figura 4).

Figura 4: Elementi che suscitano sospetti<sup>[46]</sup>



Nella Tabella 2 vengono forniti ulteriori dettagli riguardo le origini dei sospetti.

Tabella 2: Tabella elementi che suscitano sospetti

Origine	Nota
Mass media	Informazioni pubblicate dai <i>mass media</i> o provenienti da banche dati di <i>compliance</i> gestite da fornitori esterni
Informazioni di terzi / Informazioni da gruppi	Informazioni ricevute da fonti esterne (o interne a un gruppo di società) su clienti che potrebbero rivelarsi problematici
Informazioni APP	Avviamento di una procedura nei confronti di una persona con cui l'intermediario finanziario ha una relazione d'affari, da parte delle autorità di perseguimento
Monitoraggio delle transazioni	Segnalazione di operazioni inusuali da parte del sistema di monitoraggio automatico delle transazioni
Transazioni cash	Sospetti derivanti da una transazione in contanti
Altri	Traffico di assegni, falsificazioni, <i>smurfing</i> , operazioni fiduciarie, metalli preziosi, ecc.

[45] ORDOLLI (nota 40).

[46] UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA (nota 43), p. 27.

Il monitoraggio delle transazioni è oggi l'elemento di sospetto più importante fra quelli interni agli intermediari finanziari. Il sistema di monitoraggio fa il suo ingresso negli elementi di sospetto nel 2013, partendo con solo cinque segnalazioni, per arrivare oggi (dati 2016) a ben duecentosessantadue segnalazioni.

L'evoluzione della sua rilevanza (+5140%), superiore a quella di ogni altro elemento di sospetto, indica che la sua introduzione è stato un intervento strategico fondamentale.

### e. Strumenti utilizzati da MROS

MROS ha a disposizione un proprio sistema per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute e per lo scambio di informazioni con le autorità di perseguimento penale. Quest'ultime, sempre tramite questo canale, comunicano a MROS i procedimenti, le sentenze e le decisioni di archiviazione che lo concernono. Inoltre per la ricerca di informazioni utili alle analisi delle segnalazioni, MROS ha accesso a diverse banche dati<sup>[47]</sup>:

- RIPOL, JANUS e PAGIRUS: sistemi d'informazione della polizia giudiziaria;
- SIMIC: sistema d'informazione centrale sulla migrazione;
- VOSTRA: casellario giudiziale informatizzato;
- ISIS: sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, impiegato per le indagini di polizia giudiziaria nei casi della giurisdizione penale federale;
- IPAS: sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- informazioni pubbliche quali FACTIVE, Dun&Bradstreet, Teledata, registro di commercio, ecc., o anche semplici ricerche *internet*.

### f. Collaborazione con autorità svizzere ed estere

MROS ha il potere di richiedere ulteriori informazioni alle autorità svizzere o a FIU di altri Paesi. La collaborazione con le autorità svizzere è molto stretta e produttiva. Dal 1° gennaio 2016, secondo l'art. 29 cpv. 2 LRD, MROS ha la possibilità di chiedere informazioni a tutte le autorità: federali, cantonali e comunali. Anche prima di avere questa base legale chiara, questa cooperazione rientrava comunque nella collaborazione generale fra le autorità.

La collaborazione con i corrispondenti esteri contribuisce all'attività di MROS con *input* e informazioni utili e funziona di norma senza difficoltà: diversamente dall'assistenza internazionale in materia penale, dove vi è necessità di mostrare prove, lo scambio con le FIU estere funziona senza difficoltà. Tramite un servizio email criptato e protetto, messo a disposizione dal gruppo Egmont, le FIU di tutto il mondo possono collaborare e chiedere informazioni.

Nella collaborazione fra FIU la prassi vuole che si dia risposta ad una domanda urgente in sette giorni e ad una normale

[47] Messaggio del Consiglio federale n. 13.106 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, del 23 dicembre 2013, in: FF 2013 563, p. 591 ss.



in un mese. Vi sono però anche casi di difficile accesso alle informazioni. Diversamente da MROS, che fa parte della polizia nonostante sia un'unità amministrativa e totalmente autonoma, molte FIU sono unicamente amministrative ed integrate nelle autorità di sorveglianza. L'accesso alle banche dati nel loro caso non è sempre diretto e devono quindi chiedere informazioni alle polizie.

Se MROS non ottiene una risposta nei trenta giorni previsti, provvede ad effettuare un *reminder* e, se la FIU corrispondente continua a non dar seguito alla richiesta, ha il potere di contattare direttamente la polizia estera. Questa competenza è data dalla Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360; LUC), entrata in vigore il 15 marzo 1995, che permette agli Uffici centrali di polizia di collaborare direttamente con le autorità di perseguimento penale estere[48].

### g. Collaborazione con banche e altri intermediari finanziari

Fra MROS e gli Uffici *compliance* delle banche svizzere vi è una buona ed efficace collaborazione. Diversamente da molti altri Paesi, dove le FIU ricevono anche milioni di segnalazioni (p. es. Canada), le banche svizzere sono davvero parte attiva della lotta al riciclaggio: fungono da filtro e limitano le segnalazioni a quelle veramente significative. In questo modo si instaura un dialogo reciproco e proficuo con MROS e si evitano comunicazioni inoltrate in modo sistematico, che comporterebbero diversi costi per la giustizia penale e per MROS stesso. Un'indagine preventiva fatta dalla banca, p. es. in caso di una semplice eredità, elimina il caso sul nascere, prima che questo giunga a MROS e che dia il via ad un'indagine formale.

## III. Perimetro della lotta al riciclaggio

Nonostante la forte regolamentazione antiriciclaggio ed un sistema molto articolato, non mancano i casi in cui:

- le regole più basilari vengono eluse;
- settori riconosciuti come vettori di riciclaggio, nonostante le molteplici "dichiarazioni d'intenti" da parte delle autorità, rimangono per anni scarsamente regolamentati;
- vi sono infine ambiti completamente trascurati, spesso per le differenti velocità con cui autorità e criminali si muovono.

### A. Settori regolamentati

Fra i casi dove sono state violate le più basilari regole di diligenza e commessi eclatanti atti di riciclaggio, è da menzionare la vicenda di BSI riguardo il fondo sovrano malese *1 Malaysia Development Berhad* (IMDB)[49], che ha portato alla chiusura del più antico istituto bancario del Cantone Ticino.

La mattina del 24 maggio 2016, Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) e FINMA, rilasciano entrambi un comunicato stampa concernente BSI. Il primo afferma che il MPC

[48] ORDOLLI (nota 40).

[49] Fondo sovrano malese, costituito con lo scopo di assicurare i benefici dei giacimenti petroliferi alle generazioni future.

ha aperto un procedimento penale nei confronti di BSI, in relazione allo scandalo finanziario concernente il fondo sovrano malese IMDB. Il secondo informa invece sulle gravi violazioni di BSI riguardo le disposizioni legali in materia di riciclaggio di denaro e il requisito dell'irreprensibilità. Analogamente, l'autorità monetaria di Singapore (MAS) provvede a chiudere BSI Bank Singapore[50]. Una delle regole più importanti in ambito antiriciclaggio, ovvero verificare che il retroscena economico sia plausibile, è stata in questo caso elusa.

E se BSI ormai non esiste più, la vertenza non è ancora chiusa: UBS e Credit Suisse sono state multate dalla MAS rispettivamente per USD 1.3 milioni nell'ottobre 2016[51] e USD 700'000 nel maggio del 2017[52].

Anche uscendo dai confini nazionali, la situazione non è migliore: è il caso di J.P. Morgan, accusata dalla Nigeria di non aver assolto ai propri obblighi in ambito AML riguardo la relazione d'affari con una società dell'ex ministro del petrolio nigeriano, Dan Etete. In effetti una banale *media search*, con gli appositi *tools* o semplicemente con *google*, avrebbe rivelato che il soggetto era una persona politicamente esposta (PEP), per di più già condannata in Francia nel 2007[53].

### B. Settori osservati

Fra i settori a rischio segnalati sia dal GAFI, sia da *Transparency International* o dallo stesso "Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera", redatto da un gruppo appositamente istituito dal Consiglio federale nel novembre 2013[54], vi sono: avvocati e notai; fiduciarie; *money transfer* (*hawala* in particolare); organizzazioni *non-profit*; il settore immobiliare e il *private banking*.

### C. Settori trascurati

Vi sono infine metodi di riciclaggio quasi del tutto trascurati: cassette di sicurezza (che danno la possibilità dell'anonimato, se gestite al di fuori del settore bancario); casinò; lotterie e scommesse; società sportive; turismo (viaggi e hotel); piccoli commerci e attività ad alta intensità di contante; ecc.

### 1. Metodi nel mondo virtuale

Anche in ambito digitale vengono escogitati ogni giorno nuovi metodi per riciclare denaro: contratti elettronici; piattaforme di gioco di ruolo *online*; criptovalute; trasferimenti elettronici;

[50] LUCA FASANI/FRANCESCO LEPORI, BSI fuori rotta, Come si è giunti al crash asiatico della più antica banca ticinese, Bellinzona 2016.

[51] MELISSA TAN, MAS shuts down Falcon Bank in Singapore, fines Falcon, DBS and UBS, BT dell'11 ottobre 2016, in: <http://bit.ly/2xHHRKq> (consultato il 01.02.2018).

[52] JEEVAN VASAGAR/HUDSON LOCKETT, Singapore penalises Credit Suisse over IMDB, Financial Times del 30 maggio 2017, in: <https://www.ft.com/content/72f71956-44f3-11e7-8519-9f94ee97d996> (consultato il 01.02.2018).

[53] CHRISTOPHER HELMAN, Trouble is my business, 28 settembre 2007, in: <https://www.forbes.com/forbes/2007/1015/099.html#3c6c1144b7b5> (consultato il 03.01.2018).

[54] GRUPPO DI COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE PER LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, Rapporto 2015, <https://goo.gl/MkPdmM> (consultato il 03.01.2018).

ecc. In questo campo, gli esperti evidenziano infatti movimenti di enormi quantità di denaro, una facilità degli scambi unica al mondo e l'impreparazione dei governi ad affrontare questo cambiamento e ad adottare le misure necessarie per contrastare gli aspetti negativi ad esso connessi.

Già ora chi delinque in un contesto digitale, non lo fa più con il vecchio *modus operandi*, ma utilizza modalità per cui gli attuali processi di contrasto risultano inefficaci: si spostano contratti digitali da uno *smartphone* all'altro e anche un soggetto residente in un Paese con molte restrizioni può semplicemente trasferire i *bitcoin* dal suo *wallet* a quello di un'altra persona. I governi, la parte legale, la parte giuridica e quella amministrativa sono attualmente impreparate[55].

### 2. Criptovalute e blockchain

Uno dei metodi virtuali più noti sono le criptovalute, spesso accusate di essere utilizzate da criminali e riciclatori. Le monete virtuali, basate sulla tecnologia *blockchain* hanno caratteristiche fortemente contrastanti: sono completamente trasparenti e, al tempo stesso, totalmente anonime.

La *blockchain* è un protocollo di comunicazione basato su un *database* distribuito[56] ed è stato diffuso con l'avvento dei *bitcoin*[57]. Quest'ultima caratteristica rende impossibile, se non con enormi investimenti, modificare i dati del *database*. Un'altra peculiarità della *blockchain* è la sua capacità transazionale, ovvero la possibilità di scambiare qualcosa senza la mediazione di alcuno. La sua applicazione alla valuta è soltanto il primo passo, che apre la strada a future svariate applicazioni che attualmente richiedono un'autorità centrale o di *clearing*: gestione di transazioni di immobili e terreni, operazioni in borsa, ecc.

La criptovaluta più conosciuta è il *bitcoin* e, prendendo questa come esempio di trasparenza, chiunque può visualizzare le transazioni effettuate consultando il sito *blockchain.info*: vi si trovano informazioni sulle transazioni in tempo reale e si può consultare lo storico, avendo la possibilità di conoscere data, valore e indirizzo[58] di mittente e destinatario di una transazione, la cui identità reale rimane però ignota. Ed è qui che emergono i lati negativi delle criptovalute, che le rendono uno strumento utilizzato anche da criminali e perfetto per il riciclaggio di denaro.

Vi è comunque da osservare che, vista la non spendibilità del *bitcoin* o delle altre criptovalute come moneta corrente, il riciclaggio attraverso questo strumento, sebbene più sicuro, è comunque possibile solo per importi non elevati, poiché la sua riconversione in denaro legale richiede parecchie risorse e spesso una lunga serie di articolate attività.

[55] Intervista ad ALESSANDRO TRIVILINI, Responsabile del Laboratorio di informatica forense della SUPSI (Manno, 6 settembre 2017).

[56] Una base di dati distribuita sta ad indicare un *database* distribuito su più computer sparsi in tutto il mondo, al posto che su un solo server (server della banca nel caso di un conto bancario).

[57] MAURO BELLINI, Blockchain: cos'è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, del 14 marzo 2017, in: <http://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-così-importante/> (consultato l'08.01.2018).

[58] Un indirizzo *bitcoin* è una stringa di lettere e numeri con trentatré caratteri.

Le soluzioni adottate dai diversi Paesi per regolamentare le criptovalute sono molto diverse: c'è chi ne vieta l'uso, chi lo assimila ad una merce e chi lo riconosce come mezzo di scambio. Il Consiglio federale ha indicato che i *bitcoin*, data la loro negoziabilità, sono considerati valori patrimoniali. Questo significa che, chi si occupa di intermediazione della valuta virtuale a titolo professionale, deve sottostare agli obblighi di diligenza della LRD. Analogamente, una persona potrebbe commettere riciclaggio ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP se, mediante operazioni attraverso i *bitcoin*, "commette un atto suscettibile di vanificare l'accertamento, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali"[59].

Poiché anche la criptovaluta rientra già nel perimetro di alcune leggi che ne disciplinano l'utilizzo, la criticità sembra quindi risiedere nel completo anonimato in cui avvengono le transazioni, che permette ai partecipanti di evitare l'osservanza delle normative ed eventuali sequestri di fondi.

### IV. Ampliamento della lotta al riciclaggio

La regolamentazione AML, in particolare per quanto riguarda gli intermediari finanziari, è attualmente molto sviluppata ed articolata. La sua estensione ad altri settori potrebbe potenzialmente portare risultati molto più efficaci dell'aggiungere ulteriori regole a settori dove la gestione del rischio è ormai un normale strumento di gestione.

Serve quindi un approccio per affrontare le nuove minacce, coordinato a livello globale e che comprenda l'impiego di strumenti più adeguati, in particolare per quanto concerne la parte informatica. Alcuni Paesi, singolarmente, adottano già misure in questo senso:

- nel gennaio 2017, la Cina ha messo sotto inchiesta tre gestori di monete virtuali per sospetta evasione fiscale e riciclaggio di denaro[60];
- nel marzo 2017, il fisco degli Stati Uniti ha annunciato di voler tassare le transazioni e ha chiesto la lista degli utenti alla piattaforma *Coinbase*[61] di San Francisco[62];
- nel settembre 2017, la Banca Centrale cinese ha dichiarato illegale la ICO (raccolta fondi per acquisto di società effettuato in *bitcoin*) e vietato alle piattaforme di *trading* di convertire i *bitcoin* in valuta ufficiale[63].

[59] AMOS PAGNAMENTA, Bitcoin, approfondimento giuridico, in: TicinoBusiness, 2015.

[60] LUCA BATTANTA, La Cina contro i Bitcoin: usati per attacco speculativo allo yuan, Il Sole 24 ore del 12 gennaio 2017, in: <http://bit.ly/2ijAbo> (consultato il 01.02.2018).

[61] Piattaforma in valuta digitale per effettuare transazioni con *bitcoin*, *ethereum*, *litecoin*, ecc.

[62] LUCA BATTANTA, Bitcoin, il Fisco Usa vuole tassare le transazioni. E chiede le liste degli utenti, Il Sole 24 ore del 17 marzo 2017, in: <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-03-17/bitcoin-fisco-usa-vuole-tassare-transazioni-e-chiede-liste-utenti--182533.shtml?uid=AEFdhko> (consultato il 01.02.2018).

[63] PIERANGELO SOLDAVINI, La Cina mette un freno alle Ico, il bitcoin in caduta, Il Sole 24 ore del 4 settembre 2017, in: <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-09-04/la-cina-mette-freno-ico-bitcoin-caduta-160613.shtml?uid=AEyvsMNC> (consultato il 01.02.2018).

I primi accenni di una presa di coscienza arrivano anche dall'apparato internazionale di lotta al riciclaggio: il GAFI affronta per la prima volta l'argomento *bitcoin* nel 2014<sup>[64]</sup> e da pochi mesi tenta di avvicinarsi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo<sup>[65]</sup>.

Anche nel settore privato emergono iniziative per colmare questo vuoto giuridico: è il caso *Aml Bitcoin*, moneta virtuale che rispetta le leggi antiriciclaggio, antiterrorismo, sul segreto bancario e contro i crimini finanziari in generale<sup>[66]</sup>.

Così come nel 1989, quando i Paesi del G7 diedero vita al GAFI e ad una serie di trattati internazionali, serve nuovamente un'iniziativa a livello globale, per adeguare la lotta al riciclaggio alla realtà odierna. Questo avvalendosi di competenze, strumenti e tecnologie concepiti per affrontare l'evoluzione della criminalità. Non è infatti sufficiente riconoscere una problematica e ammetterne la sua gravità, è necessario, con tempi di reazione ampiamente più rapidi rispetto al passato, dotarsi degli strumenti adeguati di contrasto e modificare l'attuale rigido sistema, in qualcosa di più dinamico e veloce.

---

[64] GAFI, *Monnaies virtuelles: Définitions clés et risques potentiels en matière de LBC/FT*, in: <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html> (consultato il 01.02.2018).

[65] GAFI, *FATF FinTech and RegTech Forum 2017*, in: <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html> (consultato il 01.02.2018).

[66] ALESSIA Gozzi, *Aml Bitcoin, dagli Usa la moneta virtuale anti riciclaggio*, *quotidiano.net* del 19 settembre 2017, in: <http://www.quotidiano.net/economia/bitcoin-1.3406648> (consultato il 01.02.2018).